ORIGINALE

SENTENZA N° 3775 X
Fasc. N° 17683/08
Cron. N° 11832
Rep. N° 6959

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE

Il Giudice Unico, dott. Lorenzo AUDISIO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- 1 GIU. 2010

nella causa civile iscritta al n. 17683/08 R.G./F
avente per oggetto: **risarcimento danni (diffamazione a mezzo stampa)**
promossa da:

SCHIFANI Renato
elettivamente domiciliato in Torino corso Duca Degli Abruzzi, n. 15 presso lo studio dell'avv. Marco WEIGMANN che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. ti Giovanni PITRUZZELLA e Giuseppe PINELLI, per procura in atti

PARTE ATTRICE

contro

TRAVAGLIO Marco
elettivamente domiciliato in Torino via Vela, n. 3 presso lo studio dell'avv. Luigi GIULIANO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Caterina MALAVENDA del foro di Milano, per procura in atti

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice SCHIFANI Renato
Voglia l'Ecc.mo Tribunale,
Accertare e dichiarare che la pubblicazione dell'articolo apparso sul quotidiano L'Unità

e le affermazioni del convenuto nel corso delle trasmissioni "Crozza Italia" e "Che tempo che fa" citate in narrativa contengono espressioni diffamatorie e gravemente lesive dei diritti all'onore ed alla reputazione e dei diritti tutti della personalità dell'attore, ivi incluso il diritto all'identità personale.

Condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'attore, nell'ammontare di euro 1.000.000,00 (duemilioni/00), o nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 300.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Tribunale a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948.

Si chiede, inoltre, che, per effetto dell'ulteriore documentazione prodotta, il Tribunale in aggiunta al risarcimento della somma di € 300.000,00 già richiesta in citazione a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948 voglia, invece, condannare il convenuto al risarcimento della maggiore somma di € 450.000,00 determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato successivo all'azione incoata.

Con destinazione a fini benefici di tutte le somme liquidate e con riserva di indicazione dei beneficiari.

In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in seno alla memoria ex art. 183 sesto comma sub II c.p.c.

Con vittoria delle spese di lite.

Per parte convenuta TRAVAGLIO Marco

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

previa l'acquisizione dei documenti prodotti e la rimessione della causa in istruttoria, per procedere all'interrogatorio formale dell'attore, perché dica se è vero che:

1) è stato ospite, come invitato, al matrimonio di Antonino Mandalà;
2) al medesimo matrimonio ha preso parte, in qualità di invitato, l'On. Enrico La Loggia;
3) Enrico La Loggia, Antonino Mandalà e l'attore militarono insieme nella Democrazia Cristiana;
4) Nel 1994, Antonino Mandalà fondò un club di Forza Italia;
5) Enrico La Loggia e l'attore, nel 1994, aderirono a Forza Italia;

3) Nel 1979 diventava socio della Sicula Brokers;
4) Soci della Sicula Brokers erano anche Antonino Mandalà, Benedetto D'Agostino e Giuseppe Lombardo;
5) Benedetto D'Agostino è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa;
6) Giuseppe Lombardo era amministratore delle società riconducibili ad Ignazio e Nino Salvo, arrestati per associazione mafiosa nel 1984 e poi condannati;
7) Antonino Mandalà è stato arrestato nel 1998 per associazione mafiosa;
8) Il figlio di Antonino Mandalà, Nicola, fu arrestato per omicidio ed associazione di stampo mafioso il 20 marzo 1995;
9) Dopo la sua scarcerazione, Antonino Mandalà divenne membro direttivo provinciale di Forza Italia a Palermo;
10) L'attore e l'On. La Loggia facevano parte, nel medesimo periodo, del direttivo provinciale di Forza Italia;
11) Fino al maggio 1996 è stato consulente del Comune di Villabate;
11) Il comune di Villabate è stato sciolto due volte per infiltrazioni mafiose.

In via preliminare: dichiarare la inammissibilità della domanda, relativa alla condotta del convenuto nelle trasmissioni televisive indicate, per violazione degli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.

Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte, siccome infondate in fatto, quanto in diritto e comunque non provate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in data 28.5.2008, regolarmente notificato, il Sen. Avv. Renato SCHIFANI adiva il Tribunale di Torino esponendo di essere stato oggetto di accuse false e diffamanti contenute in un articolo giornalistico apparso sul quotidiano "L'Unità" in data 1°.5.2008 a firma del convenuto e dal titolo "*Scusate il disturbo*", nonché in altro articolo, pubblicato sul medesimo quotidiano il successivo 17 maggio e nel corso di due trasmissioni televisive andate in onda il 4.5.2008 ("Crozza Italia" sull'emittente LA7) ed il 10.5.2008 ("Che tempo che fa" sulla rete televisiva RAI 3).

Si costituiva il convenuto, contestando gli assunti avversari e domandando

dichiararsi l'inammissibilità della domanda, relativa alla condotta dal medesimo tenuta nelle trasmissioni televisive indicate in narrativa, per violazione degli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.; nel merito chiedeva rigettarsi le domande formulate dall'attore.

Il Giudice, con ordinanza del 29.12.2008, rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dal convenuto e concedeva alle parti i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., fissando udienza per l'ammissione delle prove al 27.5.2009.

All'esito di tale udienza, il Giudice, con ordinanza riservata emessa il 16.6.2009, rigettava le prove orali formulate dal convenuto e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 24.2.2010.

A tale udienza, innanzi a nuovo Giudice, nominato in sostituzione del precedente, trasferito ad altra Sezione del Tribunale, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*****

Preliminarmente, avuto riguardo alla reiterazione delle istanze istruttorie formulate dalle parti, deve confermarsi l'ordinanza emessa in data 16.6.2009.

Invero, da un lato, le istanze di ordini di esibizione formulate dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 4.3.2009 appaiono irrilevanti ai fini della decisione e, dall'altro, i capi di prova per interpello formulati dal convenuto nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 3.3.2009 sono inammissibili ed irrilevanti, riguardando circostanze estranee all'attore (5 secondo, 6, 7, 8) o sono superflui in considerazione della documentazione prodotta e delle affermazioni di parte attrice (capi 3, 4) o sono comunque irrilevanti ai fini della decisione (tutti i restanti capi).

Ancora in via preliminare occorre circoscrivere compiutamente l'oggetto della domanda, tenuto conto del contenuto degli atti di parte attrice.

Certamente, esso ricomprende il contenuto dell'articolo giornalistico apparso sul quotidiano "L'Unità" il 1°.5.2008 dal titolo "*Scusate il disturbo*", nonché la frase, contenuta nell'articolo dal titolo "*Il Riformatorio*" pubblicato sul medesimo quotidiano il 17.5.2008, "*...avendo osato raccontare le amicizie mafiose del presidente del*

Senato...", frase chiaramente riferita al contenuto del precedente articolo del 1°.5.2008 (si veda in merito atto di citazione pagg. 3-4).

Avuto riguardo alle affermazioni del convenuto nel corso delle trasmissioni televisive "*Crozza Italia*" e "*Che tempo che fa*" occorre rilevare come nell'atto di citazione, a pag. 9, l'attore rileva che "*A maggior evidenza della gravità della condotta del convenuto, occorre evidenziare come lo stesso abbia ulteriormente ribadito quanto contenuto nel predetto articolo anche nelle apparizioni televisive nelle trasmissioni "Crozza Italia" e "Che tempo che fa" andate in onda rispettivamente sulle emittenti LA7, domenica 4 maggio e RAITRE, sabato 10 maggio* (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).

Come emerge in modo chiaro dal tenore testuale dell'atto di citazione riportato, l'attore ha specificato che le affermazioni rese nella trasmissione "*Crozza Italia*" ritenute offensive, sono quelle del medesimo tenore di quelle contenute nell'articolo giornalistico del 1°.5.2008, e, dunque, sufficientemente individuate avuto riguardo al contenuto dell'articolo suddetto, puntualmente analizzato in precedenza. L'attore nei propri atti difensivi non ha peraltro specificato singole frasi dal carattere asseritamente diffamatorio o lesive dei diritti tutti della personalità del medesimo che sarebbero state profferite dal convenuto nel corso della trasmissione televisiva "*Crozza Italia*".

Quanto alle affermazioni ritenute lesive dell'onore e della reputazione pronunciate dal convenuto nella trasmissione televisiva "*Che tempo che fa*", l'attore ha specificato – a pagg. 9 e 10 dell'atto di citazione – che le stesse sono quelle pronunciate dal convenuto in relazione alla ricostruzione dei fatti già effettuata nell'articolo giornalistico, nonché quelle di scherno e denigrazione specificamente indicate nell'atto di citazione a pag. 10 nonché nella successiva memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.

Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione del convenuto di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.

Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza delle domande dell'attore occorre analizzare il contenuto dell'articolo comparso sul quotidiano "L'Unità" il 1°.5.2008 dal titolo "*Scusate il disturbo*", nonché la frase ad esso connessa contenuta nell'articolo del 17.5.2008 sopra citato e le affermazioni effettuate dal TRAVAGLIO nella trasmissione televisiva "*Che tempo che fa*" andata in onda su RAI 3 il 10.5.2008.

6

Con riferimento a quanto affermato dal convenuto nella trasmissione televisiva "*Crozza Italia*", avendo l'attore lamentato la ripetizione da parte del convenuto della medesima ricostruzione dei fatti già effettuata nell'articolo giornalistico, in relazione al fatto che il Presidente Schifani era stato socio con individui successivamente condannati per reati di mafia, è evidente che - in assenza della specifica indicazione di frasi ritenute lesive dei diritti della personalità dell'attore che sarebbero state pronunciate dal convenuto nella trasmissione sopra indicata - la valutazione che si farà del contenuto dell'articolo giornalistico varrà anche per quanto riguarda la trasmissione televisiva suddetta.

In definitiva, ritiene questo giudice che sia necessario analizzare il contenuto dell'articolo pubblicato sul quotidiano "L'Unità" il 1°.5.2008, valutando se le affermazioni in esso contenute abbiano leso l'onore e la reputazione dell'attore o comunque i diritti della personalità del medesimo e non siano scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica; qualora possa darsi risposta positiva a tale questione, la successiva ripetizione dei medesimi contenuti sia nel richiamo all'articolo suddetto contenuto nell'articolo pubblicato sul medesimo quotidiano il 17.5.2008, sia le affermazioni del medesimo tenore dell'articolo giornalistico esplicitate nelle trasmissioni televisive "*Crozza Italia* " e "*Che tempo che fa*" saranno valutate per la determinazione del *quantum* di danno risarcibile, in considerazione della ripetizione dei medesimi concetti.

Dovranno, inoltre, essere valutate, a parte, le affermazioni del convenuto fatte nella trasmissione televisiva "*Che tempo che fa*" specificamente indicate negli atti dall'attore ed aventi asseritamente contenuto denigratorio.

1. Articolo pubblicato sul quotidiano "L'Unità" il 1°.5.2008 dal titolo "Scusate il disturbo"

Lamenta l'attore che il convenuto, nell'articolo del 1°.5.2008 sopra indicato, lo avrebbe accusato apertamente di essersi "*messo in affari con gente di mafia*" nella società Sicula Brokers, partecipando alla società suddetta insieme al "*fior fiore di Cosa Nostra e dintorni*".

Secondo quanto sostenuto dalla difesa attorea, per rimarcare la gravità dell'accusa, il giornalista aveva offerto alcuni dati asseritamente oggettivi a supporto di

6

quanto annotato sul conto degli altri soci della società, ossia Nino MANDALA', Benedetto (Benny) D'AGOSTINO e Giuseppe LOMBARDO, oltre all'On. Enrico LA LOGGIA.

In particolare, quanto al MANDALA' il convenuto aveva riferito come questi fosse "*il futuro boss di Villabate, fedelissimo di Provenzano*"; in merito al socio Benny D'AGOSTINO, come questi fosse stato condannato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso e fosse "*amico del boss Michele Greco*"; con riferimento al LOMBARDO aveva riferito che questi era "*amministratore della società dei cugini Nino e Ignazio Salvo, esattori mafiosi e andreottiani di Salemi arrestati da Falcone e Borsellino nel 1984*".

L'attore si duole altresì che il convenuto avrebbe riferito di consulenze conferite all'attore stesso, in qualità di avvocato, dai Comuni in odor di mafia, riportando i fatti in maniera tendenziosa.

Inoltre, il convenuto aveva richiamato nell'articolo giornalistico in questione la testimonianza del collaboratore di giustizia Francesco CAMPANELLA, secondo cui tale attività professionale dell'attore, sarebbe stata resa per il conseguimento degli interessi imprenditoriali del MANDALA' e della famiglia mafiosa di Villabate a questo legata, con la piena consapevolezza da parte dell'attore in ordine agli interessi del MANDALA' nell'urbanistica di Villabate.

In particolare, il convenuto aveva citato un passaggio delle dichiarazioni rese dal "pentito" CAMPANELLA secondo il quale il MANDALA' aveva fatto una riunione con l'attore e con il LA LOGGIA all'esito della quale le parti avevano concordato che il LA LOGGIA e l'attore avrebbero segnalato il progettista del P.R.G., incassando una parcella di un certo rilievo.

Ciò premesso, l'attore ha lamentato sostanzialmente di essere stato indicato quale soggetto titolare di rapporti non occasionali con esponenti della criminalità organizzata siciliana o, comunque, con soggetti coinvolti in attività di tipo criminoso, condividendone gli interessi economici, a volte, di natura illecita.

La difesa di parte attrice ha rilevato inoltre come i fatti riportati dal giornalista rispondano solo apparentemente a verità, poiché gli stessi risultano rappresentati in modo frammentario e parziale, in assenza dei necessari riferimenti temporali e senza la specificazione del concreto ruolo svolto dall'attore e dagli altri soggetti coinvolti, nel

momento in cui i fatti si erano verificati.

In particolare, l'attore ha poi affermato che all'epoca della costituzione della società Sicula Brokers e, comunque, fino a quando egli ne aveva fatto parte, nessuno dei soci era stato neppure sfiorato da sospetti di collusione con la mafia; inoltre al capitale sociale partecipavano anche altri soci, noti imprenditori palermitani, che mai erano stati coinvolti in episodi giudiziari.

Sotto altro profilo, ha evidenziato che all'epoca della propria partecipazione alla società era poco più che ventottenne e si era interessato alla Sicula Brokers su richiesta dall'avv. Giuseppe LA LOGGIA – nel cui studio collaborava al tempo – su invito del quale aveva accettato di acquisire una piccola quota della suddetta società (3%), detenuta per circa un anno e poi ceduta.

Con riferimento alle consulenze urbanistiche prestate per il Comune di Villabate, l'attore ha precisato che esse rientravano nell'ordinaria attività professionale svolta dal proprio studio legale, specializzato in materia urbanistico-edilizia, che aveva svolto attività di consulenza in favore di una pluralità di Enti Locali.

Inoltre le consulenze citate nell'articolo giornalistico erano state conferite da autorità comunali diverse da quelle che rappresentavano il Comune nel 1999, nel momento in cui il Consiglio Comunale era stato sciolto per mafia; in ogni caso, egli aveva abbandonato l'incarico ricevuto nel maggio 1996, in quanto eletto in Parlamento, e nel febbraio 1997 il Comune aveva affidato una nuova consulenza ad un diverso professionista.

Quanto alle dichiarazioni del "pentito" Francesco CAMPANELLA, l'attore ha rilevato che il convenuto aveva omesso di riferire nell'articolo in questione che sin dal 28.12.2007 egli aveva presentato un esposto-querela nei confronti del collaboratore di giustizia per le dichiarazioni suddette, palesemente false.

Infine parte attrice ha lamentato che le modalità di espressione utilizzate dal convenuto, con riferimento all'attività di contrasto alla criminalità sostenuta dal politico SCHIFANI nel corso degli anni erano fuori luogo e capziosamente affiancate alla distorta narrazione dei fatti di cui sopra, all'unico scopo di sminuire quanto effettivamente posto in essere dall'attore in relazione ai problemi di criminalità organizzata, avendo egli contribuito a "stabilizzare" il regime dell'art. 41 bis (c.d. "carcere duro" per i mafiosi).

Ciò premesso, occorre ora procedere all'esame della contestata natura diffamatoria del contenuto dell'articolo giornalistico in questione.

In merito, ritiene questo Giudice che sussista l'oggettiva idoneità diffamatoria dell'articolo suddetto, risultando lo stesso lesivo dell'onore e della reputazione professionale, politica e civile di SCHIFANI Renato.

L'idoneità diffamatoria del documento è altresì aggravata ai danni dell'attore dal giudizio di sintesi che effettua il giornalista in ordine alla molteplicità dei contatti pericolosi addebitati all'On. le SCHIFANI, nonché dall'uso di espressioni ironiche.

In particolare, il convenuto, nell'articolo in questione (che per essere valutato correttamente deve essere letto nella sua interezza), dopo aver ricordato il clima *bipartisan* che aveva accompagnato la nomina dell'attore alla Presidenza del Senato, "*chiedendo scusa per il disturbo*", dichiara di voler "*allineare qualche nota biografica del noto statista palermitano che ora troneggia là dove sedettero De Nicola, Paratore, Merzagora, Fanfani, Malagodi e Spadolini. Il quale non è omonimo di colui che insultò Rita Borsellino e Maria Falcone ('fanno uso politico del loro cognome', sic) perché erano insorte quando Berlusconi definì i magistrati 'disturbati mentali, antropologicamente estranei al resto della razza umana': è proprio lui. Non è l'omonimo dell'autore del lodo incostituzionale che nel 2003 regalò l'impunità alle 5 alte cariche dello Stato, soprattutto a una, cioè a Berlusconi, e aggredì verbalmente Scalfaro in Senato perché osava dissentire: è proprio lui. La sua elezione è stata salutata da un'ovazione destra-sinistra. Molto apprezzati l'elogio a Falcone e Borsellino e la sua dichiarazione di guerra alla mafia. Certo, se uno evitasse di mettersi in affari con gente di mafia, la lotta alla mafia riuscirebbe meglio*" (cfr. articolo in questione).

Dopo tale *incipit*, contenente espressioni ironiche tendenti a sottolineare la doppiezza del personaggio SCHIFANI, che da un lato afferma di voler combattere la mafia e, dall'altro, vi si mette in affari, il convenuto, dichiarando di rifarsi a quanto scritto nel libro "*I complici*" dai giornalisti ABBATE e GOMEZ, inizia a narrare delle vicende del Presidente del Senato relative alla partecipazione alla società Sicula Brokers, "*fondata col fior fiore di Cosa Nostra e dintorni*", rilevando che la stessa era composta da 5 soci: "*oltre a Schifani, l'avv. Nino Mandalà (futuro boss di Villabate, fedelissimo di Provenzano); Benny D'Agostino (costruttore amico del boss Michele*

Greco, re degli appalti mafiosi, poi condannato per concorso esterno); Giuseppe Lombardo (amministratore delle società dei cugini Nino e Ignazio Salvo, esattori mafiosi e andreottiani di Salemi arrestati da Falcone e Borsellino nel 1984). Completa il quadro Enrico La Loggia, futuro ministro forzista".

Il convenuto prosegue poi l'articolo evidenziando gli stretti legami tra l'attore e il MANDALA', boss di Villabate, il quale, per il tramite del cugino sindaco di quel comune avrebbe fatto diventare l'odierno attore consulente urbanistico di Villabate.

Nell'articolo vengono successivamente riportati passi delle dichiarazioni rese all'A.G. dal collaboratore di giustizia Francesco CAMPANELLA, braccio destro di MANDALA'; tali dichiarazioni indicavano che l'attore aveva collaborato con il MANDALA' nella realizzazione del P.R.G. di Villabate, conoscendone gli scopi illeciti e percependo una rilevante parcella per la collaborazione svolta.

Dopo aver riportato i passi del "pentito" CAMPANELLA, il giornalista scrive che l'attore e Enrico LA LOGGIA – anch'egli coinvolto dalle dichiarazioni del pentito - avevano annunciato querela contro il CAMPANELLA, ma che, in ogni caso, la cosa risultava anche dalle intercettazioni, aggiungendo che nulla di penalmente rilevante era stato riscontrato a carico del LA LOGGIA e di SCHIFANI, secondo la DDA di Palermo, sebbene nel 1998 MANDALA' fosse stato arrestato e nel 1999 il P.R.G. non venisse approvato in quanto il Comune di Villabate era stato sciolto per infiltrazioni mafiose, "*nella giunta che ha nominato consulente Schifani*".

Il giornalista chiude poi l'articolo nel seguente modo:"*Micciché insorge: 'E' una vergognosa pulizia etnica'. Ma oramai Schifani è in Senato dal 1996. Prima capogruppo forzista, ora addirittura presidente. Applausi. Viva il dialogo. Viva l'antimafia*".

Appare evidente che le condotte e le motivazioni sottese, attribuite all'attore nell'articolo in esame, lo delineino quale professionista che fino agli anni della propria ascesa politica sul piano nazionale condivideva interessi economici con soggetti di spicco della criminalità organizzata siciliana, in un caso addirittura adoperandosi per la realizzazione dei fini criminosi dell'associato MANDALA', ricevendone un tornaconto economico.

Inoltre, il contenuto diffamatorio emergente dall'analisi testuale di quanto rappresentato dal convenuto risulta arricchito di ulteriore forza lesiva, essendo

necessario integrare nella fattispecie valutata tutti gli elementi – quali gli accostamenti e le figure retoriche utilizzate – che formano il contesto della comunicazione e che risultano anch'essi lesivi dell'onore e della reputazione (in tal senso, si veda Cass. 14.10.2008, n. 25157).

Così valutata l'oggettiva valenza diffamatoria di quanto narrato nell'articolo in questione da TRAVAGLIO Marco, deve ora esaminarsi l'eventuale sussistenza della scriminante del diritto di cronaca politica e di critica .

In merito, pare opportuno svolgere alcune osservazioni generali in merito al diritto di cronaca e di critica.

Il diritto di cronaca, inteso come diritto di narrare al pubblico, per mezzo della stampa, i fatti che avvengono, è considerato manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa e del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantiti dall'art. 21 della Costituzione; non solo, ma sia in dottrina che in giurisprudenza si è costantemente affermata – e il concetto è pienamente condiviso dallo scrivente – la funzione sociale dei diritti pubblici soggettivi inerenti la libertà di stampa, ravvisandola nel potere-dovere del giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possibilità di orientarsi e di formarsi una propria opinione sugli avvenimenti e sulle persone.

A fronte di questo fondamentale diritto, deve peraltro rilevarsi che, laddove il diritto di cronaca comporti una lesione all'altrui reputazione, devono essere rispettati determinati limiti che, secondo la costante giurisprudenza (ancora una volta pienamente condivisa da chi scrive), sono stati individuati:

a) nella **pertinenza** (intesa come utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati),
b) nella **continenza** (intesa come forma espositiva corretta e mantenuta nei limiti della obbiettività e/o della serenità);
c) nella **verità** della notizia (che può ricorrere in due diverse ipotesi: quella della "verità assoluta" e cioè di un fatto che viene effettivamente accertato come vero, ovvero quella della "verità putativa" per la quale è necessario e sufficiente che questa corrisponda, quanto meno all'epoca in cui è diffusa, ad una verità ragionevolmente presunta, sulla base di informazioni assunte da fonti attendibili e,

ove necessario, riscontrate).

Anche il diritto di critica è considerato manifestazione essenziale del diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione e consiste nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che quindi, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, essendo conseguenza di un'interpretazione soggettiva di un determinato fatto.

La critica deve ritenersi lecita – anche se pubblicizzata attraverso gli organi di stampa, nel caso (quale quello in esame) in cui abbia ad oggetto fatti di interesse pubblico – quando non trascenda in espressioni sconvenienti, pur dovendosi considerare che – secondo la costante e condivisibile giurisprudenza - può raggiungere punte particolarmente 'calde' nel settore politico, ove sono abituali espressioni anche vivaci e colorite, che potrebbero essere ritenute oggettivamente lesive del decoro della persona, sicché può estrinsecarsi anche nell'utilizzo di espressioni forti, che sono proprie di quel settore, purché non trascenda nella contumelia o nell'inutile discredito di un soggetto.

A ciò consegue che il diritto di critica deve ritenersi legittimamente esercitato laddove: a) vi sia un interesse pubblico alla critica, in relazione all'idoneità dei soggetti e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé un'apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica; b) le espressioni utilizzate siano corrette e non trascendano in attacchi personali nei confronti di un soggetto, volti esclusivamente a screditarne l'integrità personale, senza finalità di pubblico interesse.

La satira, poi, costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto

interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (in tal senso, Cass. del 28/11/2008 n. 28411).

Ciò premesso in linea generale, deve evidenziarsi che l'articolo in esame non può essere considerato un vero e proprio articolo di cronaca (che, per definizione, deve raccontare un fatto – vero – per come si è verificato, facendo una sorta di cronistoria).

Lo stesso, invece, è una sorta di breve ritratto dell'On. le SCHIFANI sotto alcuni aspetti ritenuti di interesse pubblico, poiché influenti sull'immagine di uomo politico, che ricopre la seconda carica dello Stato.

Trattandosi di un "ritratto" di un personaggio, l'articolo risente delle valutazioni soggettive di chi scrive e della natura politica del quotidiano in cui è stato pubblicato ("L'Unità" è, infatti, notoriamente giornale di sinistra).

I dati appena richiamati fanno dunque assumere all'articolo una natura più valutativa e soggettiva, che rappresentativa, essendo ravvisabili prevalentemente i caratteri della "critica" e, solo in parte, della "cronaca".

Ciò posto, ritiene che scrive che siano soddisfatte nel caso di specie le condizioni della rilevanza per la collettività della pubblicazione del fatto oggetto della controversia, non potendosi dubitare dell'interesse pubblico alla conoscenza di ogni avvenimento professionale inerente il soggetto che, notoriamente, ricopre attualmente (e all'epoca della pubblicazione dell'articolo giornalistico), la seconda carica istituzionale dello Stato.

Parimenti non si ritiene sia disattesa la correttezza dell'esposizione narrativa scelta dal convenuto, che, per quanto ironica in talune espressioni, trova giustificazione nella rilevanza della notizia.

Essa, inoltre, non risulta essere trasmodata in espressioni ingiuriose o, comunque, in modi verbali costituenti una gratuita aggressione personale ai danni dell'attore.

Quanto alla verità dei fatti narrati deve osservarsi che l'attore non contesta di aver partecipato alla società Sicula Brokers, fatto peraltro emergente dalla visura della società suddetta prodotta dal convenuto sub documento 2, da cui risulta che la società è

la

stata costituita, presente l'attore, nel 1979 e che con verbale di assemblea ordinaria del 21.4.1980 l'attore stesso era stato autorizzato a vendere le proprie azioni (sebbene, con successivo verbale di assemblea ordinaria del 10.6.1983 venne deliberato di cooptare il consigliere SCHIFANI Renato in sostituzione del dimissionario MANDALA' Antonino).

L'attore non contesta neppure che della società facessero parte, all'epoca della propria partecipazione, Nino MANDALA', Benedetto D'AGOSTINO e Giuseppe LOMBARDO, oltre all'On. Enrico LA LOGGIA, lamentando peraltro che il convenuto avrebbe volutamente dimenticato di ricordare che al capitale avrebbero partecipato anche altri soci, mai toccati da inchieste giudiziarie ed avrebbe comunque "destoricizzato" i fatti accostando indebitamente la figura dell'attore stesso a soggetti appartenenti ad associazioni mafiose

In merito, pare opportuno osservare come è noto che le associazioni criminali di tipo mafioso riescono a realizzare il controllo del territorio attraverso l'inserimento di propri associati, o di fiduciari, nelle attività economiche legali, così realizzando una sistematica attività di infiltrazione nel sistema imprenditoriale dei territori da esse controllati.

Tale circostanza non solo è ampiamente nota, ma non è neppure ignorabile da soggetti nati ed operanti da sempre in quel medesimo contesto territoriale.

Conseguentemente, a maggior ragione, deve chiedersi a chi ricopre incarichi pubblici l'assenza di zone d'ombra nella propria storia professionale o, per lo meno, una rivisitazione critica di eventuali inconsapevoli contatti avvenuti in passato con soggetti, oggetto di indagini giudiziarie anche successive, che ne hanno dimostrato l'inserimento (o quanto meno la contiguità) in organizzazioni criminali operanti in un territorio identificabile quale proprio bacino elettorale.

La contestualizzazione storico-ambientale domandata dall'attore richiede, pertanto, di valutare scelte professionali e relazioni alla luce del territorio di riferimento, delle pressioni ambientali esistenti e dell'assenza di una linea netta e precisa di demarcazione fra i membri della società civile e le associazioni di stampo mafioso.

Ciò significa che le valutazioni critiche espresse dal convenuto circa la scelte professionali dell'attore, in ordine alla partecipazione alla società Sicula Brokers, rimaste nell'ambito di affermazioni, sì fortemente critiche, ma non trasmodanti in offese

personali o attacchi sul piano personale, costituiscono espressione del diritto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero ed appaiono perciò scriminate, non potendosi ravvisare alcun illecito nei confronti del giornalista che – nell'esercizio del diritto di critica – ha affermato, riferendosi all'attore, che "*se uno evitasse di mettersi in affari con gente di mafia, la lotta alla mafia riuscirebbe meglio*", censurando le condotte dell'attore che "*trent'anni prima di sedere sul più alto scranno del Parlamento*" aveva partecipato alla società Sicula Brokers, di cui erano soci soggetti che, in tempi successivi, erano stati coinvolti in indagini giudiziarie per fatti di mafia, circostanza quest'ultima rispondente a verità e non contestata dall'attore.

Insomma, le affermazioni del convenuto non avevano per oggetto la mafiosità dell'attore (che non è un fatto), ma la sua indegnità a ricoprire la seconda carica dello Stato per via delle sue passate ed appurate frequentazioni (che sono un fatto).

Le espressioni usate dal convenuto sono specificamente riferite all'oggetto (di pubblico interesse) dell'articolo, non sono "gratuite", bensì necessarie per rappresentare l'opinione critica del giornalista e non sconfinano nella contumelia essendo contenute nei limiti della accesa critica (politica) propria dell'argomento trattato.

Priva di fondamento è anche la doglianza della difesa dell'attore secondo cui i fatti narrati sarebbero "destoricizzati", posto che in tutto l'articolo giornalistico il convenuto ha indicato i riferimenti temporali degli avvenimenti.

Il giornalista ha chiaramente collocato nel tempo la partecipazione dell'attore alla società Sicula Brokers ("*trent'anni prima di sedere sul più alto scranno del Parlamento*"), precisando, con riferimento agli altri soci, che Nino MANDALA' sarebbe diventato il "*futuro boss di Villabate*", arrestato solo nel 1998 ("*Nel '98 anche Mandalà padre finisce dentro*") che Benny D'AGOSTINO sarebbe stato "*poi condannato per concorso esterno*", mentre i fratelli Nino e Ignazio SALVO, le cui società erano amministrate da Giuseppe LOMBARDO, erano stati arrestati nel 1984, e, dunque, pacificamente dopo l'uscita dell'attore dalla società.

Né poteva chiedersi al convenuto di indicare tutti i soci della Sicula Brothers al tempo in cui figurava l'attore, posto che si sarebbe verificato l'accostamento degli stessi a quelli citati, senza la sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del passato (non privato) di un uomo politico, a cui è stato assegnato un incarico di eccezionale rilievo.

Costituisce, per altro verso, notizia non smentita o contestata dalla controparte che l'attore venne segnalato quale esperto di urbanistica dall'On. Enrico LA LOGGIA al Sindaco del Comune di Villabate, Giuseppe NAVETTA.

Successivamente, il giornalista cita testualmente, tra virgolette, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco CAMPANELLA, braccio destro di MANDALA' e, all'epoca, presidente del Consiglio Comunale di Villabate.

Non è contestato che il convenuto abbia riportato le esatte dichiarazioni rese dal collaboratore.

Inoltre, il convenuto ha sottolineato come nelle dichiarazioni del CAMPANELLA e nei fatti giunti a sua conoscenza, la D.D.A. di Palermo non abbia rinvenuto nulla di penalmente rilevante e che, per quanto a conoscenza del giornalista, l'odierno attore e l'On. le Enrico LA LOGGIA avevano annunciato di proporre querela.

Non corrisponde, dunque, a verità che il convenuto non abbia evidenziato che l'attore aveva sostanzialmente contestato il contenuto delle dichiarazioni del "pentito", il quale aveva affermato che le varianti al P.RG. del comune di Villabate erano state concordate dal MANDALA' con l'attore stesso, il quale, consapevole degli scopi illeciti del MANDALA' - penalizzare gli interessi della famiglia mafiosa avversaria – aveva partecipato alla stesura del nuovo piano regolatore generale, con tornaconto economico rilevante.

Non pare dirimente il fatto che l'articolo di giornale sia uscito il 1°.5.2008, mentre l'esposto-querela è stato depositato il 28.12.2007, cosicché il giornalista non avrebbe dovuto limitarsi a riferire dell'intenzione dell'attore di sporgere querela, dovendo, al contrario, affermare che essa era stata effettivamente sporta.

Invero, è evidente che il procedimento instaurato a seguito della querela dell'attore contro il pentito CAMPANELLA, al momento della pubblicazione dell'articolo di giornale, era nella fase delle indagini preliminari e, come tale, coperto dal segreto (per lo meno per i primi sei mesi, ossia fino al 28.6.2008), sicché il giornalista ha diffuso evidentemente il solo dato in suo possesso, ossia il preannuncio della querela. Solo con decreto di archiviazione del maggio 2009 (ad oltre un anno di distanza dalla pubblicazione dell'articolo) il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze ha archiviato il procedimento a carico del CAMPANELLA per il reato di cui all'art. 595 c.p., per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, affermando peraltro che le

dichiarazioni del pentito non avevano avuto alcun positivo riscontro, risultando, in taluni casi, palesemente infondate.

E' altresì infondata la doglianza dell'attore secondo cui il convenuto non avrebbe evidenziato che quanto asserito dal CAMPANELLA – per sua stessa ammissione – sarebbe stato interamente appreso da terzi e quindi non fonte di cognizione diretta.

Invero, nell'articolo in esame testualmente si riportano le dichiarazioni del pentito: "*Mandalà organizzò tutto in prima persona. Mi disse che aveva fatto una riunione con Schifani e La Loggia e aveva trovato un accordo: i due segnalavano il progettista del Prg, incassando anche un parcella di un certo rilievo. L'accordo che Mandalà aveva definito con i suoi amici Schifani e La Loggia era di manipolare il Prg, affinché tutte le sue istanza – variare i terreni dove c'erano gli affari in corso e penalizzare quelli della famiglia mafiosa avversaria – fossero prese in considerazione dal progettista e da Schifani*".

Dunque, anche avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CAMPANELLA, si ritiene che il convenuto abbia comunicato tutti gli elementi salienti della vicenda rappresentata, citando tra virgolette le dichiarazioni del "pentito", dalle quali risultava la conoscenza "*de relato*" da parte dello stesso CAMPANELLA dell'incontro programmatico fra l'attore ed il MANDALA'.

E in tale situazione - avendo il giornalista riportato le dichiarazioni del "pentito" e la notizia che il destinatario delle stesse aveva preannunciato querela nei confronti del dichiarante - il giudizio circa il fatto che basterebbe una chiamata in correità da parte di un collaboratore di giustizia per ritenere inopportuna l'assunzione o il mantenimento di una carica pubblica, costituisce legittima espressione del pensiero del'autore, pertinente alla notizia, motivato e continente, costituente esercizio del diritto di critica politica e, in quanto tale, non censurabile.

L'attore ha poi affermato che non corrisponderebbe a verità la notizia pubblicata dal convenuto secondo cui l'attore stesso avrebbe ricevuto l'incarico dall'amministrazione comunale successivamente sciolta per infiltrazioni mafiose; in realtà egli ricevette l'incarico, terminato nel 1996, per la propria elezione parlamentare, dalla precedente amministrazione comunale, sostituita nel 1998 da quella poi sciolta per mafia.

4

Anche tale doglianza attorea non pare cogliere nel segno, posto che nell'articolo in esame si dice chiaramente che, fin dal 1996, l'On. le SCHIFANI era stato eletto in Parlamento, con conseguente cessazione dell'incarico per il Comune di Villabate.

Inoltre, sebbene, i componenti della Giunta Comunale fossero stati rinnovati, a seguito delle elezioni del 1998, è però altrettanto vero, e non contestato dall'attore, che i vertici del Comune non erano mutati, essendo nuovamente rieletto Sindaco Giuseppe NAVETTA, determinandosi così sostanzialmente una continuità con la precedente amministrazione.

In definitiva, la domanda dell'attore di risarcimento dei danni in relazione al contenuto dell'articolo in esame deve essere rigettata, ravvisandosi, per come si è evidenziato, l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie narrate, la sostanziale verità delle stesse, la contestualizzazione dei vari episodi narrati e la continenza dell'esposizione.

Invero, tutte le espressioni usate dal convenuto sono specificamente riferite all'oggetto (di pubblico interesse) dell'articolo, non sono "gratuite" bensì necessarie per rappresentare l'opinione critica del giornalista e non sconfinano nella contumelia essendo contenute nei limiti della accesa dialettica propria dell'argomento trattato.

Ciò significa che il contenuto oggettivamente diffamatorio dell'articolo giornalistico deve ritenersi giustificato dal correlativo esercizio del diritto di critica politica giornalistica in relazione alla narrazione di fatti sostanzialmente corrispondenti a verità; l'esercizio del diritto di critica è espressione del fondamentale diritto di libertà di manifestazione del pensiero, che, in quanto bene collettivo e costituzionalmente protetto (ex art. 21 della Costituzione), prevale e consente di sacrificare il diritto del singolo individuo al rispetto dell'onore e della reputazione.

Quanto alla frase contenuta nell'articolo pubblicato sul quotidiano "L'Unità" del 17.5.2008 dal titolo "*Il Riformatorio*" la dove il convenuto scrive "*Da qualche giorno, avendo osato raccontare le amicizie mafiose del Presidente del Senato, ricevo lezioni di giornalismo anche dal primo che passa dalla strada*", appare evidente che la medesima è strettamente collegata al contenuto dell'articolo pubblicato il 1°.5.2008 di cui si è ampiamente detto e in relazione al quale si è riconosciuto il legittimo esercizio del diritto di critica su fatti di cronaca rispondenti a verità; in particolare, in relazione al fatto che l'attore, per circa un anno, avrebbe fatto parte di una società di cui erano soci

soggetti che, in tempi successivi, sarebbero stati arrestati per associazione a delinquere di stampo mafioso o per concorso esterno nel reato associativo.

La frase in questione non può ritenersi una rappresentazione suggestiva ed insinuante, non vera, ma una opinione, fondata su fatti veri, già esposti nell'articolo pubblicato i giorni precedenti, costituente legittimo esercizio del diritto di critica politica da parte del convenuto.

2. Apparizione nella trasmissione televisiva "Crozza Italia" del 4.5.2010.

In ordine all'apparizione televisiva indicata, l'attore, senza specificare alcuna frase o commento di cui si doleva in particolare, ha affermato che il convenuto avrebbe ribadito quanto già affermato nell'articolo giornalistico del 1°.5.2008.

Il convenuto ha affermato, non contraddetto in alcun modo dall'attore, che l'unica frase attinente all'attore pronunciata dal giornalista nella trasmissione televisiva suddetta, sarebbe quella detta al termine della trasmissione, sulle note della canzone "*Ma il cielo è sempre più blu*" quando il convenuto afferma "*So che Renato Schifani qualche anno fa era socio di due tizi che sono stati poi condannati per mafia e che ora è il nostro Presidente del Senato e lo hanno applaudito molto dal PD perché parlava tanto bene contro la mafia e credo di capire bene la relazione*".

Con tale affermazione il giornalista convenuto ha espresso un'opinione su fatti rispondenti a verità, sufficientemente contestualizzati: il convenuto ha infatti affermato che l'attore, qualche anno prima, era stato socio con due soggetti che, successivamente, erano stati condannati per delitti inerenti associazioni criminali di stampo mafioso, precisando, dunque, in modo adeguato, che solo in un secondo momento, gli individui che erano stati in società con l'attore, erano stati condannati per mafia.

Deve, inoltre, rammentarsi che la trasmissione televisiva "*Crozza Italia*" è un programma notoriamente di satira politica e, pertanto, l'affermazione del ricorrente deve essere contestualizzata e valutata secondo i criteri della satira che, diversamente dalla cronaca, è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, e rimane assoggettata al solo limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive

della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

Nella specie, appare evidente come le espressioni utilizzate dal convenuto rispettino il criterio della continenza e della funzionalità rispetto allo scopo di denuncia perseguito, essendo finalizzate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento dell'attore censurato, non travalicando i limiti della gratuita contumelia od offesa.

Nessuna ulteriore specifica censura è stata mossa dall'attore al comportamento del convenuto tenuto nel corso della trasmissione televisiva in esame; conseguentemente non può che rigettarsi la domanda attorea avuto riguardo all'apparizione del convenuto nel programma "*Crozza Italia*" del 4.5.2010.

3. Apparizione nella trasmissione televisiva "Che tempo che fa" del 10.5.2008.

Nell'apparizione televisiva in oggetto il convenuto è stato intervistato dal conduttore Fabio FAZIO nell'ambito della presentazione del libro "*Se li conosci li eviti*", e le frasi pronunciate da TRAVAGLIO Marco rilevanti in relazione alla domanda attorea sono le seguenti, riportate integralmente con le domande dell'intervistatore:

Fabio FAZIO: "*...c'è invece un elemento di originalità nel nostro tempo, cioè che non appartiene alla mutazione, ma davvero è connotativo di questo tempo?*".

Marco TRAVAGLIO: "*Ma io penso di sì, l'elemento di originalità è che noi non siamo stati sempre così. E' molto istruttivo quando vengono elette le alte cariche dello Stato perché i giornali pubblicano tutti i nomi dei personaggi che hanno ricoperto quella carica nella storia repubblicana. E uno si rende conto, perché ci passa di mente, quando vediamo certe facce, che una volta avevamo De Gasperi, Einaudi, De Nicola, Merzagora, Parri, Pertini, Nenni, che ne so, possiamo fare una lunga lista, Fanfani, cioè uno vede tutta la trafila poi arriva e vede Schifani.*

Fabio FAZIO: "*Ecco però tu, va beh tu adesso*".

Marco TAVAGLIO: "*C'è un elemento di originalità, la seconda carica dello Stato Schifani*".

Fabio FAZIO: "*ma sì, ma adesso tu sei autore teatrale però non resisti a questa cosa di arrivare sempre...*"

Marco TRAVAGLIO: "*No, mi domando chi sarà quello dopo*".

Fabio FAZIO: "*ma lascia stare, ma tu vivi il presente, non devi*"

Marco TRAVAGLIO: "*in questa parabola...*"

Fabio FAZIO: "*ma lascia stare, tu devi vivere il presente...*"

Marco TRAVAGLIO: "*...a precipizio*".

Fabio FAZIO: "*...va bè insomma*".

Marco TRAVAGLIO: "*cioè dopo c'è solo la muffa probabilmente, il lombrico come forma di vita*".

Fabio FAZIO: "*guarda, ha ragione Sgarbi, eh, ha ragione Sgarbi...io guarda, è orribile, quelli che si dissociano in televisione, mi tocca dissociarmi sempre da te, non siamo d'accordo su niente, su niente. Va da sé*".

Marco TRAVAGLIO: "*dalla muffa si ricava la penicillina*".

Fabio FAZIO: "*tra l'altro*".

Marco TRAVAGLIO: "*quindi era un esempio sbagliato*".

Fabio FAZIO: "*tra l'altro...*"

...

Marco TRAVAGLIO: "*il clima politico induce a un rapporto diciamo di distensione fra l'opposizione e la nuova maggioranza? Schifani ha avuto delle amicizie con dei mafiosi?Io non scrivo che Schifani ha avuto delle amicizie con dei mafiosi*".

Fabio FAZIO: "*è stato scritto*".

Marco TRAVAGLIO: "*perché non vuole né la destra né la sinistra e io che c'entro con la destra e con la sinistra?Loro prendano le posizioni politiche che vogliono, ma io devo fare il giornalista, io devo raccontarlo. Lo ha raccontato Lirio Abbate nel libro che ha scritto con Gomez e viene celebrato giustamente come un giornalista eroico minacciato dalla mafia. Allora o hanno il coraggio di dire che Lirio Abbate è un mascalzone, è un mentitore, oppure hanno il coraggio di prendere nota di quello che scrive della seconda carica dello Stato e chiedere semplicemente alla seconda carica dello Stato di spiegare quei rapporti con quei signori che sono stati poi condannati per mafia...*".

Ciò posto, è evidente che il contenuto dell'intervento del convenuto nella

trasmissione televisiva sopra indicata è oggettivamente diffamatorio, avendo il giornalista indicato l'attore come un elemento di originalità – in senso negativo - nel panorama politico rispetto ai suoi predecessori che avevano occupato la carica di Presidente del Senato, costituendo l'ultimo passaggio di una parabola a precipizio nella successione dei vari Presidenti.

Evidentemente lesiva della dignità personale, dell'immagine e della reputazione è anche l'affermazione secondo la quale dopo l'attore, nella "*parabola a precipizio*" vi sarebbe solo la "*muffa probabilmente, il lombrico come forma di vita*" ed anzi "*dalla muffa si ricava la penicillina, quindi era un esempio sbagliato*".

Occorre ora verificare se, valutata la oggettiva portata diffamatoria di quanto affermato dal convenuto, possa ritenersi sussistente la scriminante del diritto di critica, sotto il profilo della satira politica .

In merito, come già evidenziato, occorre sottolineare che la satira, a differenza della cronaca, è sottratta al parametro della veridicità in quanto esprime, mediante il paradosso e attraverso la metafora, un giudizio ironico su un fatto. Pertanto, nella formulazione del giudizio critico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato verso l'opinione, o il comportamento, preso di mira e non si risolvano in aggressioni gratuite e distruttive dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (in tal senso, Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411).

Invero, la satira diritto di rilevanza costituzionale che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., consiste nella riproduzione ironica, paradossale e surreale di una situazione anche inverosimile e dipinta con iperboli, espressione di un giudizio sul fatto che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili e che, per definizione, non si presta ad una dimostrazione di veridicità, ben potendo essere svolta con modalità polemiche, corrosive ed impietose: di conseguenza, anche nel caso di satira, come nel caso della critica, l'ambito della scriminante è più ampio rispetto al diritto di cronaca, ed ancora più ampio lo è nel caso di satira politica, non applicandosi il parametro della verità della notizia, ma solo il limite dell'interesse pubblico e della continenza, essendo esclusa dall'ambito operativo della scriminante la sola satira posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione, esplicitata in modo volgare

e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale (in tal senso, Tribunale Piacenza, 26 maggio 2009, n. 375).

Ebbene, ritiene che scrive che le affermazioni del giornalista secondo cui l'On. le SCHIFANI rappresenterebbe un elemento di originalità nel panorama politico costituito dai suoi predecessori e che la presenza dello stesso quale Presidente del Senato confermerebbe la parabola a precipizio della politica, costituiscano espressione di un giudizio critico, manifestato con toni aspri e forti e con modalità polemiche e corrosive, finalizzato peraltro a criticare l'attore dal punto di vista delle sue capacità politiche e, comunque, non trasmodante in gratuito insulto del medesimo in quanto persona.

Come tali le suddette affermazioni appaiono scriminate nell'ambito del diritto di critica politica, sotto il profilo della satira.

Al contrario, nelle ulteriori affermazioni sopra riportate si ritiene siano ravvisabili gli estremi della diffamazione, essendo superati i limiti dell'esercizio del diritto di satira politica.

Le osservazioni fatte dal giornalista, infatti: a) consistono in attacchi personali nei confronti dell'attore, in quanto rivolte alla sua persona e non a fatti oggetto di interesse pubblico; b) sconfinano nella contumelia, non potendosi dubitare della portata ingiuriosa di un'affermazione nella quale si dice ad un soggetto che dopo di lui c'è solo la muffa o il lombrico come forma di vita, ribadendo, peraltro, poco dopo, che in realtà l'esempio della muffa era sbagliato in quanto dalla medesima si ricava la penicillina, ossia una sostanza curativa c) sono "gratuite", in quanto non hanno alcuna utilità specifica per rafforzare il pensiero critico del TRAVAGLIO nei confronti dell'On. le SCHIFANI. Il giornalista, infatti, è legittimato a criticare, anche aspramente, i comportamenti di un soggetto, ma non può esprimere – con termini ingiuriosi - la propria opinione nei confronti esclusivamente della "persona"; ed è evidente che i riferimenti alla "muffa" ed al "lombrico" attengono esclusivamente all'uomo SCHIFANI, rappresentato come forma di vita di poco superiore alla muffa o al lombrico. E l'attacco personale e gratuito è aggravato dalla successiva frase del convenuto che, pensandoci meglio, rileva come la muffa sia sostanzialmente un

"essere" troppo positivo per accostarle l'attore, posto che dalla muffa si ricava la penicillina.

La lesione del diritto all'onore ed alla reputazione della persona dell'attore appare pertanto evidente ed ancora più grave se posta in relazione con l'alta carica istituzionale rivestita dall'On. le SCHIFANI (c.d. onore specifico).

In relazione a tale parte dell'intervento del convenuto nella trasmissione televisiva, pertanto, devono ritenersi sussistenti, a carico del convenuto, gli estremi della diffamazione in danno dell'attore On. le SCHIFANI.

Le successive affermazioni di TRAVAGLIO circa il fatto che è necessario scrivere delle "amicizie mafiose" del Presidente del Senato, affinché questi spieghi quei rapporti con persone poi condannate per mafia, costituiscono esercizio del diritto di critica politica, esprimendo una opinione del convenuto, fondata, come più sopra evidenziato, su circostanze vere.

Anche in questa occasione, inoltre, TRAVAGLIO ha precisato che i soggetti frequentati dall'On. le SCHIFANI erano stati condannati per mafia in un momento successivo ai rapporti con l'attore ("*...e chiedere semplicemente alla seconda carica dello Stato di spiegare quei rapporti con quei signori che sono stati poi condannati per mafia... "*) fornendo dunque una rappresentazione dei fatti veritiera.

Le affermazioni del convenuto sono specificamente riferite all'oggetto di pubblico interesse, riguardante la precedente vita professionale di un rilevante uomo politico, non sono "gratuite" bensì necessarie per rappresentare l'opinione critica del giornalista e non sconfinano nella contumelia.

Il danno

L'attore ha chiesto il risarcimento dei "danni patrimoniali e non patrimoniali".

In realtà non è stata fornita alcuna prova, neppure in via presuntiva, del patimento di danni di natura patrimoniale.

Conseguentemente, può procedersi alla liquidazione dei soli danni non patrimoniali, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043 e 2059 c.c.

Secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a)

quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (in tal senso, Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972).

In particolare, l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (cfr. Cass. 20.10.2009, n. 22190).

Nel caso di diffamazione a mezzo stampa, peraltro, non essendovi elementi specifici ai quali ancorarsi per la valutazione del danno non patrimoniale, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa, attenendosi a parametri di carattere generale quali la gravità dell'offesa, l'intensità del dolo o della colpa, il clamore suscitato dalla pubblicazione, la notorietà e la posizione sociale del soggetto leso.

In relazione a tali parametri deve determinarsi l'ammontare del danno risarcibile, quanto alla partecipazione del convenuto alla trasmissione televisiva "*Che tempo che fa*" secondo i seguenti criteri:

a) la gravità e gratuità dell'offesa rivolta: di sicuro rilievo;

b) l'intensità dell'elemento psicologico dell'autore: non particolarmente elevata, essendo le frasi ritenute diffamatorie, pronunciate all'interno di un intervento di satira politica;

c) il mezzo di comunicazione utilizzato e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale: nel caso in esame deve valutarsi che la trasmissione "*Che tempo che fa*" è programmata in orario compreso fra le 20,30 e le 21,30 su una rete nazionale (RAI 3), e il 10.5.2008 ha ottenuto il 14% di *share* essendo stata seguita da 2.903.000 spettatori come risulta dai documenti prodotti dall'attore; inoltre, le frasi lesive della dignità e della reputazione dell'attore sono state pronunciate dal convenuto in assenza di ogni contraddittorio e senza la possibilità per l'attore di difendersi;

d) la rilevata scriminante per buona parte delle affermazioni effettuate dal convenuto nel corso della trasmissione televisiva in esame;

e) il ruolo istituzionale ricoperto dall'attore all'epoca dei fatti, particolarmente rilevante (c.d. onore specifico);

f) l'eco suscitata dalle frasi diffamatorie e le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita della parte lesa: assai contenuta, in ragione delle numerose voci sollevatesi a sostegno dell'attore da parte di soggetti aventi immediato e libero accesso ai maggiori mezzi di comunicazione;

A fronte di tutto quanto sopra esposto, in considerazione degli elementi sopra specificamente evidenziati, si ritiene equo attribuire per i punti a), c), e) la congrua somma di € 6.000,00 ciascuno, e così complessivamente € 18.000,00, da ridursi in relazione a quanto rilevato nei punti b), d) ed f) di complessivi € 6.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun punto) liquidando così a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali la somma di € 12.000,00.

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo.

Quanto alla **sanzione ex art. 12 L. 47/48**, in considerazione della concreta gravità dell'offesa e del mezzo televisivo attraverso il quale essa è stata realizzata, si ritiene equo condannare il convenuto al pagamento della somma di € 4.000,00 in favore dell'attore.

Le spese

Tenuto conto che la domanda dell'attore è stata accolta solo in parte, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare nella misura dei due terzi le spese di lite; il restante terzo, in base al principio della soccombenza, viene posto a carico del convenuto e liquidato secondo lo scaglione della tariffa prevista per la somma attribuita e non per quella domandata.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Torino, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in contraddittorio delle parti,

- DICHIARA il convenuto TRAVAGLIO Marco responsabile dell'illecito di cui in motivazione in relazione all'intervento effettuato nel corso della trasmissione televisiva "*Che tempo che fa*" andata in onda sull'emittente televisiva RAI 3 in data 10 maggio 2008 nei limiti ivi indicati e per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta dell'attore On.le SCHIFANI Renato, CONDANNA il convenuto TRAVAGLIO Marco, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore che si liquidano equitativamente in € 12.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo
- CONDANNA il convenuto, a titolo di sanzione ex art. 12 L. 47/48, al pagamento della somma di € 4.000,00, in favore dell'attore.
- CONDANNA il convenuto al pagamento di un terzo delle spese processuali sostenute dall'attore, che si liquidano in complessivi € 2.856,00 (a rifondere € 952,00), di cui € 856,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, oltre 12,5% spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge.
- DICHIARA compensati fra le parti i restanti due terzi delle spese di lite.

Così deciso in Torino in data 25.5.2010

IL GIUDICE
Dr. Lorenzo AUDISIO

IL CANCELLIERE
Dott. ALFONSO DE MARIA

MINUTA CONSEGNATA
in Cancelleria
il 25/5/2010
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI TORINO
Depositato oggi - 1 GIU. 2010
IL CANCELLIERE